

REGOLAMENTO (CEE) N. 310/89 DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 1989****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di clementine fresche originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie)****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 266/89 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di clementine fresche originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72,

porterebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 266/89 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 31 del 2. 2. 1989, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.